

Fasc 4187-4187 BIS/CIV

(Fasc. e Prot. da citare sempre nella risposta)

UOC Ufficio Relazioni con il Pubblico,  
Comunicazione, Accoglienza, Tutela e  
Partecipazione

**Dott. F. Giorgi**

SEDE

**OGGETTO:** Corte di Appello di Roma  
Atto di appello ASL FR c/Bracaglia Manuela + altri

Si trasmette, allegato alla presente, atto di appello di questa Azienda notificato dal  
legale fiduciario Avv. Valerio Tallini, con preghiera di pubblicarlo, entro il 18/11/2022, sul  
sito [www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMM.VO  
Dott. Sandro Trovato

 Sandro Trovato  
14.11.2022  
13:57:53  
GMT+01:00

Il Responsabile dell'istruttoria prot. 69462  
Dr.ssa **Giancarla Pulselli**

 Dott.ssa Collaboratore  
Amministrativo  
14.11.2022 13:41:52  
GMT+01:00

ASL Frosinone  
Via Armando Fabi snc  
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821  
[www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it)  
p.iva 01886690609  
pec: [affarilegali@pec.aslfrosinone.it](mailto:affarilegali@pec.aslfrosinone.it)

Affari Generali, contratti e supporto  
all'attività legale  
Email [affarigenerali@aslfrosinone.it](mailto:affarigenerali@aslfrosinone.it)  
[protocollo@pec.aslfrosinone.it](mailto:protocollo@pec.aslfrosinone.it)





ausl\_fr (AFF\_GEN)  
Prot.N. 00024994 - 14/11/2022 14:41:59 - INTERNO  
3-2022-24994  
sha-256: 13d7e125826a842aa6ef3cff93f3523360b9ba6419f2d9404250fb46169f1ac

STUDIO LEGALE DELL'AVVOCATO VALERIO TALLINI

AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

## CORTE D'APPELLO DI ROMA – SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. E,  
IN SUBORDINE, PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

per la ASL Frosinone, C.F. 01886690609, in persona del Direttore Generale, nonché legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro, con sede in Frosinone (prov. FR), Via Armando Fabi s.n.c., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al presente atto, nonché delibera di conferimento incarico n. 323 del 27.04.2021 (doc. A) dall'Avv. Prof. Valerio Tallini del Foro di Roma (C.F. TLLVLR82A25D810C – pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Via Luigi Luciani n. 1, Roma - 00197 (si dichiara di ricevere comunicazioni anche al seguente numero fax: 06/3222524);

- *appellante, nonché resistente in primo grado* -

contro

la Sig.ra BRACAGLIA MANUELA, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Giuseppe Tomasso;

- *appellata, nonché ricorrente in primo grado* -

nonché nei confronti

dei sig.ri BALDASSARRE ANTONIO CLAUDIO, CANDELARESI ELISA, CARRAFELLI SABRINA, CIRIACI PIETRO, FAVA MARCO, GABRIELE TIZIANA, GERMANI LOREDANA, LOMBARDI DAMIANO, LOMBARDI GIANLUCA, PONDRI MARIA LAURA, RUSSO LAURA, SANTUCCI VALENTINA, TRAMAZZO ANDREA, VERTULLO DANILO, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Prof. Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini e Benedetto Cesarini;

- *resistenti, attori in via riconvenzionale e chiamanti in causa in primo grado;*

dei sig.ri TIBERIA UMBERTO, MALIZIA GIOVANNI, PALOMBI ONORINA, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avv. Italo Perlini;

- *resistenti in primo grado;*

1

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

dei sig.ri **DEL DUCA FABIO, QUARANTA FEDERICA, CARDILLO FRANCO,**  
rappresentati nel giudizio di primo grado dall'Avv. Pietro Piroli;

*- resistenti in primo grado;*

dei sig.ri **DE CICCO ESTERINA, VENDITTI GIADA,** rappresentati e difesi nel giudizio di  
primo grado dall'Avv. Giorgio Verecchia;

*- resistenti in primo grado;*

dei sig.ri **BUBLAVA BEATA, CARNEVALE ARMANDO, D'ANIELLO MARTINA, DE  
CAMILLIS PIERA, DE MAIO GIANLUCA, DELLA VALLE FABIO, DI LORENZO  
GIOVANNA, DI SARRA LUCA, FARINA ILENIA, LUCCIOLA FABIO, LUCCIOLA  
GIULIO, MADDALENA ANNAMARIA, RANALDI FEDERICA, SACCO ANTONIO,  
SUGAMOSTO FRANCESCA, VENDITTI DESIRÈ, ZAGORDI FRANCESCA,**  
rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avv. Sandro Salera;

*- resistenti in primo grado;*

- di tutti gli **altri 361 soggetti** non indicati in precedenza e, tuttavia, collocati nella graduatoria  
finale dei 402 partecipanti al concorso per mobilità volontaria nazionale per titoli e prova  
colloquio tra aziende ed enti del S.S.N. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7  
posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) – infermiere, categ. D, ai sensi dell'art.  
30, d.lgs. n. 165/2001, pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.04.2019 (**doc. B,**  
relativo a tale graduatoria, con l'indicazione specifica dei predetti 361 soggetti, da  
intendersi quivi integralmente richiamati e trascritti);

*- ulteriori resistenti, non costituiti in giudizio nel giudizio di primo grado;*

**avverso e per la riforma in parte qua**

- della sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, Dott. Massimi  
Lisi, depositata in data 31.03.2021, n. 78 e non notificata con cui, a definizione del  
procedimento recante n.r.g. 2817/2019, è stato accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra  
Manuela Bracaglia (**doc. C**), sentenza della quale appunto si domanda l'annullamento e  
comunque la riforma parziale, alla stregua delle seguenti ragioni;

- e, ove occorrer possa, della ordinanza istruttoria emessa dal medesimo Tribunale di  
Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Massimo Lisi (**doc. D**), comunicata in data 02.10.2020

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

(doc. E), in ordine alla quale la ASL Frosinone, tuzioristicamente, ha già proposto riserva di appello ex art. 340 c.p.c. in data 20.12.2020 (si v. in part. doc. F relativo al fascicolo di primo grado, in part. F.E relativo a note autorizzate del 20.12.2020).

\*\*\*\*\*

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

#### **1. La procedura oggetto di impugnazione**

Con delibera n. 1798 del 20.08.2018, la ASL Frosinone ha indetto una procedura di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del SSN per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti (poi elevati a 90) di CPS - Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D), ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, D.lgs. 165/2001.

L'avviso di mobilità, con riferimento alle modalità di valutazione di titoli e del colloquio, nonché con riguardo alla formazione della graduatoria, ha previsto che la Commissione esaminatrice potesse assegnare a ciascun candidato (come poi accaduto) fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:

- 60 punti per la prova colloquio, *"che si intende superato positivamente se il candidato ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il colloquio tenderà ad accertare il grado di specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire"*;

- 40 punti per titoli, così ripartiti:

- a) fino a un massimo di 20 per i titoli di carriera;
- b) fino a un massimo di 4 per titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dal bando;
- c) fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) fino a un massimo di 8 punti per il curriculum formativo e professionale;
- e) fino a un massimo di 4 punti per situazione familiare o sociale.

Non è superfluo rilevare che, all'esito della procedura selettiva, cui **la originaria ricorrente** (infermiere professionale dipendente presso ARES 118) ha partecipato, unitamente ad altri 401 candidati, è stata pubblicata la relativa graduatoria, in cui la medesima ricorrente, odierna appellata, è tuttavia **classificata in posizione n. 292:** donde la evidente collocazione della

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

Bracaglia in posizione non "utile", nonostante con successivi provvedimenti il numero dei posti messi a concorso sia stato aumentato dalla ASL prima da 7 a 40 e, da ultimo, sino a 90.

--

**2. Il ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. promosso dalla sig.ra Manuela Bracaglia e depositato in data 30.09.2019**

Ancorché, come poc'anzi riferito, si fosse classificata al 292-esimo posto (a fronte di 90 posti disponibili), la sig.ra Bracaglia, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30.09.2019, ha egualmente adito il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, onde ottenere:

- in via principale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità:

(i) della predetta deliberazione n. 1798 del 20.08.2018, con la quale la ASL ha indetto l'Avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del SSN per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti CPS, infermiere categ D, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., solo *in parte qua laddove prevede la prova colloquio*;

(ii) del conseguente Avviso Pubblico, sempre limitatamente alla previsione della prova colloquio;

(iii) della conseguente graduatoria finale laddove viene computato, nella valutazione, l'esito della prova colloquio;

(iv) dei contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dalla ASL con i vincitori;

- in subordine:

(v) l'annullamento dell'intera procedura, nonché dei contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dalla ASL, con altresì ordine di indire un nuovo e diverso avviso pubblico, nel rispetto di quanto sopra indicato (esclusione di una prova colloquio);

in estremo subordine:

(vi) l'annullamento della procedura, nonché dei contratti di lavoro *medio tempore* sottoscritti dalla ASL, con ordine alla ASL medesima di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di un punteggio valutativo pari a 60 punti e comunque superiore al punteggio previsto per i titoli (40 punti).

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

--

Salvo quanto si dirà nel prosieguo, trattasi di ricorso che appariva – ed è – *icto oculi*:

- a) inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura *lato sensu* “concorsuale”: invero, la procedura di mobilità in esame prevede un bando pubblico, la presenza di una commissione esaminatrice, l’attribuzione – tramite l’esercizio del potere discrezionale – di punteggi a ciascuno dei candidati, la formazione di una graduatoria, l’obbligo da parte dell’Azienda di stipulare il contratto nel pieno rispetto della prefata graduatoria, senza possibilità alcuna di derogarvi (a differenza di quanto avviene nelle procedure c.d. “idoneative”, ove sussiste in capo al Direttore Generale della ASL la facoltà di attribuire l’incarico anche a soggetti che abbiano ricevuto un punteggio inferiore, sempre che siano ricompresi nell’elenco degli “idonei”);
- b) del pari inammissibile, perché, tra le altre cose, attraverso la richiesta di espungere il punteggio attribuito alla prova colloquio, si richiede, in sostanza, all’autorità giudiziaria di sostituirsi all’attività – discrezionale e, come tale, insindacabile – della P.A., *id est* della ASL Frosinone;
- c) in ogni caso, infondato, giacché la previsione della prova colloquio, nonché l’assegnazione alla medesima finanche di 60 punti (su 100) costituiscono previsioni del tutto legittime. Non è un caso che tutte le 18 ASL e A.O. presenti sul territorio regionale (e, quindi, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, AO San Camillo, AO San Giovanni, AOU Policlinico Umberto I, AOU Sant’Andrea, ARES 118, Fondazione Policlinico Tor Vergata, IRCCS IFO, IRCCS Spallanzani, oltre ovviamente alla ASL Frosinone), nell’ambito delle medesime procedure di mobilità, facciano da sempre riferimento agli stessi criteri utilizzati dalla odierna appellante ASL Frosinone e incredibilmente contestati dalla originaria ricorrente.

Ma v’è di più.

--

5

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

**3. L'ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, in data 19.09.2019 con cui è stato accolto il reclamo proposto dalla ASL Frosinone avverso ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal medesimo Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Massimo Lisi, in data 16.07.2019.**

Onde comprendere appieno la vicenda in esame, si ritiene opportuno rappresentare che, a fronte di precedente ricorso *ex art. 700 c.p.c.* – esperito da altri infermieri e, tuttavia, sostanzialmente “analogo” a quello odierno (nel senso che i motivi di doglianza sono identici, a partire dalla previsione della presunta illegittimità della prova colloquio) – **il Tribunale di Frosinone, con ordinanza depositata del 19.09.2019, aveva (già) ritenuto**, sia pure in sede di reclamo, **pienamente legittima la procedura in esame bandita dalla ASL Frosinone (doc. G).**

In particolare, il Tribunale frusinate, in composizione collegiale, aveva accolto il reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* proposto dalla ASL Frosinone avverso ordinanza *ex art. 700 c.p.c.* emessa in data 16.07.2019 dal medesimo Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, nella persona del **dott. Massimo Lisi (doc. H).**

In concreto, in data 19.09.2019, il Tribunale di Frosinone, lo si ribadisce in composizione collegiale, a differenza di quanto ritenuto qualche mese prima dal Dott. Lisi, ha affermato, peraltro con una certa nettezza che:

- **"nessuna disposizione vieta alla amministrazione ...di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità". Ciò perché - continua tale ordinanza - "mediante la prova colloquio si misurano invece le conoscenze attuali e specifiche nella materia oggetto dell'incarico da espletare"** (doc. G).

Nonostante la portata chiara di tale provvedimento, l'odierna appellata – come *supra* ricordato, classificata al 292-esimo posto della graduatoria di mobilità – decideva di proporre egualmente ricorso (stavolta non in sede cautelare, bensì *ex art. 414 c.p.c.*), censurando anch'essa la previsione della prova colloquio, nonché l'asserita sproporzione del punteggio (60 punti) da poter attribuire alla prova medesima (si v. *supra* n. 2).

6

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

Tale ricorso, come *supra* ricordato, veniva depositato in data 30.09.2019 ed assegnato al Dott. Massimo Lisi, ossia al medesimo giudicante (inteso come persona fisica), la cui ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. in data 16.07.2019 (**doc. H**) – non è superfluo rilevare – è stata poi annullata in data 19.09.2019 dal Tribunale in composizione collegiale (ancora **doc. G**).

--

#### **4. La difesa della ASL Frosinone, nonché delle altre parti**

Orbene – tornando all'odierna vicenda – con memoria depositata in data 24.02.2020, si costituiva nel giudizio di merito la ASL Frosinone, rassegnando le seguenti conclusioni:

*"- in via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo", trattandosi di procedura sostanzialmente "concorsuale";*

*- nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso [...] (si v. Doc. F, relativo a fascicolo di parte di primo grado, in part. F.A, concernente memoria del 24.02.2020, le cui deduzioni ed eccezioni, per ragioni di economia processuale, sono da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte).*

Si costituivano altresì in giudizio tutti gli altri soggetti indicati in epigrafe, formulando, in sostanza, le medesime difese dell'Amministrazione resistente.

--

#### **5. L'ordinanza istruttoria del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Massimo Lisi, del 30.09.2020**

Nel corso del giudizio di merito di primo grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.09.2020, il Tribunale di Frosinone, nella persona del Dott. Lisi, sostituendosi, di fatto, all'Amministrazione, incredibilmente disponeva:

*"rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari ai fini del decidere, ordina alla convenuta A.S.L. di Frosinone di precisare il numero degli infermieri passati alle proprie dipendenze all'esito della procedura di mobilità volontaria nazionale per titoli e prova colloquio oggetto di causa, nonché di redigere una nuova graduatoria finale dei 402 partecipanti alla predetta procedura, considerando il solo punteggio attribuito per i titoli e non quello attribuito per il colloquio" (doc. D).*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. GIULIO LEO  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

In adempimento alla prefata richiesta istruttoria, in data 28.10.2020, la ASL depositava in giudizio, tra l'altro, il documento richiesto dal giudice, recante "*proposta di graduatoria contenente il solo punteggio attribuito ai titoli*" (**doc. F**, in part. **doc. 25-ter**).

Fermo restando che la richiamata ordinanza ha natura "istruttoria", la ASL Frosinone, con note depositate in data 20.12.2020 (e quindi prima della successiva udienza poi svoltasi in data 27.01.2021) ha comunque formulato tuzioristicamente espressa riserva di appello ai sensi dell'art. 340 c.p.c., nella non creduta ipotesi in cui il giudice di primo grado avesse considerato (anche se poi ciò non è accaduto) tale ordinanza alla stregua di una sentenza non definitiva (ancora **doc. F**, in part. **doc. F.F**).

--

**6. La sentenza oggetto di impugnazione (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Masisimo Lisi, 31.03.2021, n. 78)**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.01.2021, il Tribunale di Frosinone, Sez. Lav., nella persona del Dott. Lisi, con la sentenza n. 78/2021 quivi impugnata, accoglieva in *parte qua* il ricorso promosso dalla sig.ra Bracaglia, così provvedendo:

*"1) dichiara l'illegittimità della deliberazione n.1798 del 20.08.2018, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli e prova colloquio tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - infermiere di categoria D, ai sensi dell'art.30, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui: 1) ha previsto una prova colloquio - finalizzata alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati, per operare la più efficace collocazione dei concorrenti - consistente nella sottoposizione ai candidati di una sola domanda, senza prevedere che venisse esplicitata la valutazione operata dalla Commissione sulla risposta fornita alla domanda, in relazione al fine perseguito dal colloquio; 2) ha previsto per la prova colloquio un punteggio massimo di 60 punti e invece un punteggio massimo di 40 punti per i titoli;*  
*2) dichiara l'illegittimità della graduatoria finale pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 30.4.2019, approvata con delibera A.S.L. n.1010 del 16.5.2019, nella parte in cui è stato computato l'esito della prova colloquio nella valutazione;*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 - ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 - MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
 pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

3) per l'effetto, ordina all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone di riformulare la graduatoria tenendo conto del solo punteggio assegnato per i titoli, inserendo l'attrice nella posizione derivata – per la ricorrente, come per tutti gli altri partecipanti alla procedura - dalla valutazione dei soli titoli;

[...]

6) pone le spese del giudizio dell'attrice a carico della convenuta A.S.L. di Frosinone, liquidando le stesse nella complessiva misura di €3.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente" (doc. C, pagg. 28-29, che corrisponde alle parti del dispositivo di sentenza che la ASL intende impugnare).

--

#### 7. Sintesi dei motivi di appello

L'anzidetta sentenza è, all'evidenza, errata in punto di fatto e di diritto, illogica ed assolutamente ingiusta. E ciò nello specifico – salva ogni più puntuale precisazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., come modificato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012, conv. dalla L. n. 134/2012 – per aver il giudice di prime cure, tra le altre cose:

i) ritenuto la insussistenza del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo (primo motivo): tutto ciò in palese contrasto con l'orientamento espresso, tra l'altro, dalle **Sezioni Unite della Cassazione (12.05.2017, n. 11800)**, nonché dalla prevalente giurisprudenza amministrativa;

ii) ritenuto l'illegittimità della prova colloquio (secondo motivo), in aperto contrasto con la **giurisprudenza di merito, la quale, in procedura identica a quella in esame** (nella specie, "Avviso di mobilità volontaria regionale ed extraregionale per titoli e colloquio per la copertura di n. 45 posti di collaboratore professionale-sanitario, infermiere cat. D, indetto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli con Deliberazione n. 389 del 24 maggio 2017"), ha invece confermato la piena legittimità della prova colloquio, nonché la legittimità dell'attribuzione al colloquio medesimo del punteggio di 60 punti (sul punto si

9  
VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordincavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordincavvocatiroma.org)  
<http://doctenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

v. doc. F, in partt. docc. 22-24-24 relativi rispettivamente a sentenze del Tribunale di Padova, 19.04.2018, nrg 892/2018; Tribunale Avellino, 11.05.2018, nrg 1123/2018 e Tribunale di Roma, 07.05.2018, nrg 10546/2018);

iii) ordinato alla ASL Frosinone di espungere il punteggio attribuito alla prova colloquio, andando in tal guisa a travalicare la competenza della P.A. (terzo motivo).

\*\*\*

Ciò premesso in fatto e con riguardo allo svolgimento del giudizio di primo grado, la AUSL Frosinone – nel richiamare integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi e di tutti i documenti prodotti nel procedimento celebratosi davanti al Tribunale di Frosinone (da intendersi ivi riportati e trascritti) – è, oggi, ad adire codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma per domandare il parziale annullamento e, in ogni caso, la riforma della predetta sentenza n. 78/2021 nonché, ove occorrer possa, finanche dell'ordinanza del 02.10.2020, alla stregua dei seguenti

#### MOTIVI

#### I. SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FAVORE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – SULLA PERPLESSITA' DELLA MOTIVAZIONE

Come *supra* ricordato, nell'odierna vicenda il Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Lisi, con la sentenza n. 78/2021 quivi impugnata (che ricalca il precedente provvedimento emesso dal medesimo giudicante persona fisica in data 16.07.2019, ordinanza quest'ultima – non finiremo mai di ripetere – poi annullata dal Tribunale in composizione collegiale in data 19.09.2019) ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL Frosinone, sulla scorta della seguente e, come si vedrà nel prosieguo, non condivisibile motivazione:

- “L'impugnata procedura è stata espressamente qualificata dalla resistente A.S.L., sia nel delibera di indizione n.1798/2018, sia nel presente giudizio, come procedura di mobilità ex art.30 D.Lgs. n.165/2001” (doc. C, in part. pag. 8, che corrisponde alla parte della sentenza che si intende quivi impugnare);
- “Il quadro legislativo va poi integrato con la disciplina contrattuale alla quale fa  
10 espresso rinvio il comma 2 dell'art. 30 D.Lgs. n.165/2001, che nel Comparto Sanità è

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*posta dall'art 52 del CCNL 21 maggio 2018, che indica i criteri che devono essere necessariamente inseriti nei bandi di mobilità che vengono pubblicati dalle aziende, ovvero: a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire; b) il bando indica procedure e criteri di valutazione; c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando; d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro; e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito; f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.*

*Orbene, osserva il Giudicante che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse comporta una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che, configurandosi come un negozio che si perfeziona con il consenso di tutte le parti, ha necessariamente la natura giuridica della cessione del contratto ex art.1406 c.c., come ribadito anche dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 12 novembre 2010, n. 324).*

*D'altro canto, l'equiparazione fra mobilità e nuova assunzione è esclusa dalla stessa disciplina positiva, precisamente dall'art.30, 2 comma bis, e dell'art.34 bis D.Lgs. 165/2001, che espressamente contrappongono la mobilità, la quale comporta una modificazione di un rapporto di lavoro già in atto, all'assunzione, che invece comporta la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro. Nello stesso senso depone la richiamata disciplina posta dall'art 52 del CCNL 21 maggio 2018, secondo cui "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro".*

*Sulla qualificazione come cessione del contratto è pacificamente orientata la giurisprudenza della Cassazione. Così Cassazione n.431 del 10/01/2019: "In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, l'art.30 del d.lgs. n.165 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.16, comma 1, della l. n.246 del 2005, riconduce espressamente il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto, di cui all'art.*

11

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*1406 c.c., nella quale è inquadrabile anche il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria; ne consegue che la nuova amministrazione datrice di lavoro subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo alla amministrazione cedente" (conf. Cass.n.16452/2020). Così anche Cassazione n.32624 del 17/12/2018: "Le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001"; Cass. n.10145 del 26/04/2018: "In tema di pubblico impiego privatizzato, il "passaggio diretto" di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria - modificata dall'art. 16 della l. n. 246 del 2005, avente natura di norma interpretativa e, quindi, non applicabile alle procedure di mobilità espletate antecedentemente alla sua entrata in vigore -, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto, sicché è caratterizzato dalla conservazione dell'anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza"; Cassazione 23/02/2018, n.4435: "nell'ipotesi in cui un dipendente, per effetto di mobilità volontaria, passi da un'amministrazione ad un'altra, l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nell'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, un particolare strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un'altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., visto*

12

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali"; Cassazione n.8446 del 28/04/2016: "Il passaggio diretto di cui all'art.30 d.lg. n. 165 del 2001, nella sua formulazione originaria, è riconducibile all'istituto civilistico della cessione del contratto"; Cassazione n.16846 del 09/08/2016: "in tema di mobilità di personale da un'amministrazione all'altra, il passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente"; Cassazione n.24724 del 20/11/2014: "in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, l'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l'originario art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva, in quanto le modifiche introdotte implicano solamente che l'atecnica originaria espressione "passaggio diretto", sostituita con "cessione del contratto di lavoro", va inquadrata nell'istituto della cessione del contratto e che, inoltre, il dipendente conserva il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza".*

*Dunque, il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs. n.165 del 2001 va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto di cui all'art. 1406 c.c., con la inevitabile conseguenza che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, giacché non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Invero, i trasferimenti per mobilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non costituiscono nuove assunzioni, sussistendo una continuità nel rapporto di lavoro consistente nella conservazione della posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento. Pertanto i trasferimenti per mobilità non danno luogo ad alcuna novazione del rapporto precedente, che non rimane estinto, e neppure al sorgere di un rapporto nuovo presso l'amministrazione "ricevente", bensì ad una*

13

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*dipendente in qualità di contraente ceduto. Il processo di mobilità non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che si sostituisce a quello precedente, ma costituisce una vicenda modificativa del rapporto di lavoro originario, il quale continua con la nuova amministrazione senza soluzione di continuità e senza bisogno di concludere un nuovo contratto.*

*In questo senso, si veda Cassazione Sez. U. n.19251 del 09/09/2010: "in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165". Conforme la giurisprudenza del Giudice Amministrativo: così Consiglio di Stato, sez. V, 10/04/2017, n.1683: "appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavori già in atto"; Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2014, n.177: "in tema di mobilità per passaggio diretto tra p.a., disciplinata attualmente dall'art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al g.o., non venendo in rilievo*

14

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)

pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)

<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165": conf. T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 23/05/2014, n.215: "il procedimento di mobilità esterna ex art. 30 d.lg. n. 165/2001 assume la configurazione di un atto di gestione del rapporto di lavoro, in quanto determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto e non la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione. Di conseguenza, le relative controversie sono soggette, ai sensi dell'art. 63 d.lg. 165/2001, alla cognizione del g.o.; peraltro, essendo unitario l'interesse sostanziale (che è quello alla corretta gestione del rapporto di lavoro) non sussiste neppure una specifica ed autonoma rilevanza dell'atto di indirizzo presupposto, come tale suscettibile di fondare un separato regime di impugnazione, differenziato da quello proprio dell'atto di gestione"; T.A.R. Potenza, (Basilicata), sez. I, 31/07/2013, n. 446: "nel pubblico impiego il procedimento di mobilità esterna ex art. 30, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 assume la configurazione di atto di gestione del rapporto di lavoro, in quanto determina una semplice cessione del contratto di lavoro del dipendente tra l'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione con continuità del suo contenuto, e non la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, cioè la mera modificazione soggettiva della parte datrice di lavoro; di conseguenza il relativo contenzioso rientra, ai sensi dell'art. 63 comma 1, cit. t.u. n. 165 del 2001, nell'ambito della giurisdizione del 15 giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo ininfluenti, rispetto alla qualificazione del fenomeno, le modalità prescelte (passaggio diretto o procedura selettiva), le quali sono prive di qualsiasi icaduta in termini di giurisdizione, atteso che l'individuazione del giudice competente non può dipendere dalle concrete modalità con le quali la mobilità viene esperita"; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 04/07/2013, n. 3461; T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. IV, 21/09/2011, n. 2250.*

15 *La conclusione che il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs. n.165 del 2001 vada ricondotto alla fattispecie della cessione del*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*contratto di cui all'art.1406 c.c., con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, è stato contestato dalla A.S.L. resistente, che ha invocato il precedente costituito da Cassazione civile, sez. un., n.11800 del 12/05/2017. Con la predetta decisione la Suprema Corte ha distinto l'ipotesi della procedura di mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche e la procedura concorsuale selettiva attuata con il sistema della mobilità esterna statuendo che "in tema di impiego pubblico privatizzato, è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa all'impugnazione di un avviso di mobilità, indetto, ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura di posti di cancelliere a tempo pieno ed indeterminato, che preveda una procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna, destinata a concludersi con l'approvazione di una graduatoria finale e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il vincitore e la Pubblica Amministrazione che ha indetto la selezione". Così in motivazione: "invero, è giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite quella secondo cui – alla luce dell'interpretazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97Cost. – è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Sez. U, Ordinanza n. 5077/2015, Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904). Parallelamente si è precisato da queste Sezioni Unite che le procedure concorsuali per l'assunzione, riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro, involgente l'esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine "assunzione" intendersi estensivamente,*

16 *comprese le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)

pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente e dovendo, di converso, il termine "concorsuale" intendersi restrittivamente con riguardo alle sole procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito (Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8522). In particolare, si è anche affermato che la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo opera con riferimento alla procedura concorsuale, nozione nella quale devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione (Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904 cit.). Orbene, nel caso di specie si è trattato di una procedura di selezione concorsuale pubblica per esami, tesa all'istituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite assunzione, il tutto mediante il meccanismo della mobilità esterna. La procedura in argomento è, pertanto, riconducibile come tipologia – per modalità di svolgimento, oltre che per espressa qualificazione – alla sequenza selettivo-concorsuale propria della mobilità esterna. Del resto la procedura in questione per le rilevate caratteristiche, deve ritenersi che concretizza la fattispecie di una mobilità esterna, concludendosi appunto con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso ed è, dunque, attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche, appartenente, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, queste Sezioni unite hanno già avuto occasione di sancire che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area*

17 *di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*art. 63, comma 4. In definitiva, come si è rilevato in precedenza, il caso oggetto della presente controversia è risultato essere caratterizzato dall'espletamento di una vera e propria procedura concorsuale selettiva, attuata mediante il sistema della mobilità esterna e destinata a sfociare nell'approvazione di una graduatoria e nell'assunzione dei vincitori alle dipendenze della pubblica amministrazione che tale selezione aveva indetto, per cui è corretta la decisione sulla giurisdizione del giudice amministrativo adottata dal Consiglio di Stato".*

*Il Giudicante ritiene peraltro di prestare adesione alla più recente e più convincente ricostruzione operata dalla Cassazione con sentenza n.32624 del 17/12/2018, nella quale la Suprema Corte ha affermato che le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

*In particolare, la Cassazione ha evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 8522/2012) hanno più volte precisato che "il richiamato art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro".*

*La Cassazione ha evidenziato che l'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel senso che il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono*

18

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. GIULIO LEO  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass S.U. n. 9164/2006). La Cassazione ha poi richiamato il menzionato orientamento della Cassazione secondo cui, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, "integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4".*

*La Cassazione ha quindi evidenziato, nella richiamata sentenza n.32624 del 17/12/2018, che si è presenza di una procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni e non di una procedura selettiva concorsuale – in quanto tale rientrante nella residuale area di giurisdizione del Giudice Amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 63, comma 4 – se il bando prevede che: 1) si tratti di procedura di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs. n.165/2001; 2) alla stessa possano partecipare solo coloro già titolari di un rapporto di lavoro con la P.A. ed in possesso della qualifica richiesta dall'ente di destinazione; 3) non sia prevista l'attribuzione di una nuova qualifica al candidato vincitore; 4) la procedura si conclude con la cessione del contratto da parte dell'amministrazione di provenienza con conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento. Ricorrendo queste condizioni può escludersi che sia in presenza di una procedura concorsuale finalizzata alla conclusione di un nuovo rapporto di lavoro, come invece richiesto nelle ipotesi di cui all'art 63, 4° comma, D.Lgs. n.165/2001 affinché la controversia rimanga devoluta al giudice amministrativo, dovendosi ritenere che la procedura si concluda con la cessione del*

19

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
 pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. GIULIO LEO  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*contratto di lavoro del dipendente da parte dell'amministrazione di provenienza. Inoltre, ricorrendo le richiamate condizioni – ha osservato ancora Cass. n.32624 del 17/12/2018 – il fatto che il bando preveda la costituzione di una commissione per l'esame delle domande e dei curricula, con l'attribuzione di un punteggio, e preveda altresì lo svolgimento di successivo colloquio conoscitivo, non vale a modificare la natura della procedura per passaggio diretto finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all'incarico e ben potendo l'ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato. In senso conforme, si è espressa anche Cass. n.16452/2020.*

*Orbene, nel caso di specie, nel solco del dictum del richiamato e più recente orientamento giurisprudenziale disegnato dalla Cassazione (Cass. n.32624/2018 e n.16452/2020), può affermarsi che si è presenza di una procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per la quale va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e non di una procedura selettiva concorsuale, giacché il bando dell'impugnata procedura: 1) espressamente ha richiamato la fattispecie della procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30 D.Lgs. n.165/2001, oltre tutto sottolineando il riferimento al comma 2 bis della richiamata norma, che dispone che "le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1": la resistente ha quindi ammesso che quella impugnata non è una procedura concorsuale ricadente tra quelle di cui all'art.63, 4° comma, D.Lgs. n.165/2001; 2) espressamente ha disposto che alla procedura stessa potessero partecipare solo coloro già titolari di un rapporto di lavoro con la P.A., in particolare con "Enti ed Aziende del S.S.N." ed in possesso della qualifica richiesta dall'ente di destinazione, ovvero quella di Collaboratore Professionale Sanitario (C.P.S.) - Infermiere cat. D del CCNL*

20

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
 pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*Comparto Sanità; 3) non ha previsto l'attribuzione di una nuova qualifica ai candidati vincitori; 4) non ha previsto la stipula di un nuovo contratto di lavoro.*

*Nel caso de quo, in definitiva, la procedura con cui la resistente A.S.L. di Frosinone ha attivato la mobilità del personale già in servizio presso altre PP.AA., prevedendo una valutazione comparativa per titoli e colloquio dei dipendenti che hanno fatto domanda, non può essere equiparata ad un concorso, in quanto la scelta dell'ente di procedere ad una selezione comparativa del personale interessato non muta l'essenza degli atti posti in essere dall'Amministrazione, quali atti di gestione del rapporto di lavoro. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, la fattispecie in esame esula dall'applicazione della disciplina di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001.*

*Per completezza, va evidenziato che non varrebbe a radicare la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in luogo di quella del Giudice Ordinario, la circostanza che la ricorrente censura il bando di indizione della procedura di mobilità e che lo stesso possa essere qualificato come atto di macroorganizzazione. Invero, in tema di servizio sanitario nazionale, va evidenziato che gli atti di macroorganizzazione adottati dalla Aziende Sanitarie ex art.3 del D.Lgs. n.502 del 1992, come modificato dall'art.3 del D.Lgs. n. 229 del 1999, sono disciplinati - diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere - dal diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda. Ne consegue che la giurisdizione a conoscere dell'impugnazione di tali atti spetta, anche sotto questo profilo, al Giudice Ordinario (cfr. Cassazione n.25048 del 07/12/2016; conf. Cass n.15304 del 04/07/2014; n.15304 4 luglio 2014; Consiglio di Stato, sentenza, sez. III, n. 2531 del 18/04/2019)"*  
**(doc. C, in part. pagg. 10-18, che corrispondono alle parti di sentenza che si intende impugnare).**

In concreto, attraverso il richiamo di copiosa – e, in taluni casi, inconferente – giurisprudenza (sia del giudice ordinario, sia del giudice amministrativo), il giudice monocratico del Tribunale frusinate è dell'avviso che nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

ordinaria. In particolare, il giudice di prime cure ha sostanzialmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, tra l'altro, dalla ASL Frosinone, ritenendo, in estrema sintesi, che:

- (i) il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse comporta una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, che ha natura di cessione del contratto *ex art. 1406 c.c.* (sul punto *nulla quaestio*);
- (ii) l'equiparazione tra mobilità e nuova assunzione sarebbe in ogni caso esclusa dalla stessa disciplina positiva e, segnatamente dall'art. 30, comma 2 *bis*, e dall'art. 34 *bis*, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: tale normativa contrappone la mobilità, la quale comporta una modificazione di un rapporto di lavoro già in atto, all'assunzione, che invece si caratterizza per la costituzione *ex novo* di un rapporto di lavoro;
- (iii) nello stesso senso deporrebbe la disciplina posta dall'art. 52 CCNL 21.05.2018, secondo cui *"la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro"*;
- (iv) non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., giacché tale norma, onde radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, richiede che la procedura concorsuale sia finalizzata all'assunzione ovvero alla novazione del rapporto di lavoro, requisiti che invece sarebbero assenti nel caso di specie che riguarda la procedura di mobilità.

Tali rilievi non meritano tuttavia di essere condivisi.

I.1. Anzitutto, in via preliminare si evidenzia che la prefata motivazione, ancorché apparentemente ampia (il giudice di primo grado ha dedicato ben 10 pagine al profilo relativo alla giurisdizione) non persuade e risulta carente in ordine ad alcuni rilievi mossi espressamente dall'odierna appellante.

Invero, il giudice di prime cure non indica le motivazioni per cui la sentenza della Cassazione, vieppiù emessa dalle Sezioni Unite (*id est* 11.05.2017, n. 11800) e invocata dalla ASL a sostegno della propria eccezione di difetto di giurisdizione, non sarebbe condivisibile; limitandosi il medesimo giudice di primo grado ad affermare, sia pure del tutto genericamente, nonché apoditticamente, che sarebbe invece più convincente altra sentenza emanata dalla Cassazione, in tal caso tuttavia a sezioni semplici (*"Il Giudicante ritiene*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*peraltro di prestare adesione alla più recente e più convincente ricostruzione operata dalla Cassazione con sentenza n.32624 del 17/12/2018", ancora doc. C).* Nessun cenno da parte del dott. Lisi alle ragioni per cui l'orientamento delle Sezioni Unite non sarebbe da condividere.

A scanso di equivoci, l'odierna appellante è ben consapevole che il nostro ordinamento non è equiparabile a quello di *common law* (caratterizzato, come noto, dal precedente giurisprudenziale vincolante), tuttavia le Sezioni Unite della Cassazione emanano pur sempre un principio di diritto che, in sostanza, vincola tutti gli altri giudici; principio di diritto da cui, talvolta, ci si può anche discostare, sempre che vengano indicate le specifiche ragioni per cui si ritiene più convincente un diverso (ancorché minoritario) orientamento.

Orbene, tutto ciò non si è verificato nell'odierna vicenda, ove il Tribunale, come *supra* ricordato, si è limitato ad affermare che sarebbe *"più convincente ricostruzione operata dalla Cassazione con sentenza n.32624 del 17/12/2018", senza tuttavia indicare, neppure genericamente, le ragioni per cui le pronuncia delle Sezioni Unite n. 11800/2017 (da intendersi quivi integralmente richiamata e trascritta) non poteva trovare accoglimento.*

Tanto basterebbe per accogliere il presente ricorso in appello e, quindi, l'eccezione di difetto di giurisdizione inopinatamente respinta dal giudice di prime cure.

--

**I.2.** La motivazione fornita dal giudice frusinate onde respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione – al di là del fatto che nulla ha addotto in merito a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo – non merita di essere condivisa anche per ulteriori ragioni.

In particolare, **la procedura di mobilità** – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Frosinone – **è da ricomprendere necessariamente nell'alveo l'art. 63, co. 4, D.lgs. n. 165/2001, allorquando la stessa presenta, come nell'odierna vicenda, una valutazione comparativa dei candidati.**

Ne discende che sussiste una riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in tutte quelle situazioni, come quella odierna, in cui l'ottenimento del posto di lavoro costituisce

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

la conseguenza di una competizione e, quindi, sussiste l'utilizzo del potere discrezionale da parte della P.A..

Donde, la sentenza quivi impugnata si pone in aperto contrasto con la più recente giurisprudenza (ordinaria e amministrativa), inopinatamente non considerata dal Tribunale frusinate, la quale concorda nell'affermare che *"Ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 la giurisdizione del giudice amministrativo (riguardante le "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni") deve essere estesa non solo alle procedure il cui esito comporti la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, quale conseguenza della attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente, ma anche a tutte le ipotesi in cui la mobilità, per le modalità di svolgimento disciplinate dal bando o dall'avviso pubblico della procedura, quando queste comportino la valutazione comparativa dei partecipanti e la selezione dei concorrenti, sia sostanzialmente assimilabile a una procedura di natura concorsuale"* (T.A.R. Sardegna, Cagliari Sez. I, 13/09/2019, n. 730).

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale monocratico frusinate non ha considerato che la procedura di mobilità bandita dalla ASL Frosinone presentava tutti gli elementi integranti una vera e propria procedura concorsuale, alla quale avrebbe dovuto essere assimilata, con tutto ciò che ne consegue in termini di giurisdizione (amministrativa): nella specie, ricorrono, infatti, tutti gli elementi di un vero e proprio concorso, quali la presenza di un avviso pubblico, la nomina di una commissione, la fissazione dei criteri, la valutazione discrezionale dei candidati e l'attribuzione dei punteggi, nonché la redazione di una graduatoria di "vincitori" (e non di "idonei"), come tale vincolante per l'Amministrazione (a differenza di quanto accade nelle procedure idoneative).

--

Ad ulteriore conferma di quanto dedotto si consideri che anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato la propria giurisdizione nell'ambito di una medesima procedura di mobilità esterna (*id est*, ipotesi - identica a quella in esame - che si verifica nel passaggio da un'amministrazione ad un'altra). In particolare, il Consiglio di Stato – proprio attraverso il 24

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

richiamo all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione – ha avuto modo di confermare, viepiù con molta nettezza che:

- *“Quando le modalità di selezione hanno avuto palesemente carattere concorsuale e a questo punto il Collegio ritiene di richiamare la pronuncia della Corte regolatrice 13 marzo 2015 n. 5077, secondo cui alla luce dell'interpretazione dell'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità esterna, che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26021 e, da ultimo, Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12904).*

**La procedura in questione era ascrivibile - per modalità di svolgimento, oltre che per espressa qualificazione - alla sequenza selettivo-concorsuale propria della mobilità esterna,** al pari della controversia sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

*Queste ultime hanno sancito che in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integrano una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, e la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165,*

25 *art. 63, comma 4.*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLIONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

**Nel caso di specie, benché il Comune abbia previsto la “cessione di contratto” e la presenza di un nulla osta da parte dell’amministrazione “perdente posto”, non si assiste al mero passaggio a domanda con l’accordo di tutte le altre tre parti che è causa di controversia, ma questa viene a ricadere seccamente sulla fase strettamente concorsuale del passaggio (Cons. Stato, 10/02/2020, n. 1006).**

Ne discende che la sentenza quivi impugnata merita di essere annullata e/o riformata, giacché anche la giurisprudenza amministrativa poc’anzi richiamata, in concreto, ha fatto proprio l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – secondo cui nella nozione di “procedura concorsuale” “devono farsi rientrare tutte le sequenze procedurali, comunque denominate e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione” (Cass., S.U. 24.05.2013 n. 12904) – orientamento a cui, viceversa, il giudicante di primo grado non ha inteso aderire, vieppiù senza fornire alcuna motivazione.

La prefata tutela giurisdizionale, inoltre, non può mai venir meno in ragione della terminologia utilizzata dall’ASL (“mobilità” in luogo di “concorso”), né essere negata attraverso il richiamo – effettuato sovente nella sentenza quivi impugnata – agli istituti “cessione del contratto”- “novazione soggettiva”: trattasi quest’ultimo di argomento non decisivo ai fini in esame, giacché a mezzo di tale binomio, a quei lavoratori transitati da un’amministrazione all’altra a mezzo dell’istituto della mobilità, il legislatore ha semplicemente voluto garantire il medesimo trattamento contrattuale sino a quel momento goduto in seno alla amministrazione “uscente”. Ciò, però, non può avere ripercussioni sulla giurisdizione, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale frusinate.

E senza tacere che, quando nel passaggio, tra un datore di lavoro e l’altro, si frappone, come ricordato poc’anzi, una procedura concorsuale (caratterizzata, come ricordato, dalla presenza di un bando pubblico, di una commissione esaminatrice, dall’attribuzione di un punteggio, dalla formazione di una graduatoria), il predetto passaggio non può più essere considerato “diretto”, giacché si esce dall’alveo del mero trasferimento.

In tali situazioni, deputato a sindacare in ordine al corretto esercizio della propria discrezionalità (tecnica e amministrativa) non potrà che essere il giudice amministrativo, a

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)

pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)

<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

nulla rilevando il *nomen iuris* con cui la procedura concorsuale è stata bandita. Del resto, il profilo formale (il *nomen*) non può che essere recessivo rispetto a quello sostanziale.

Ma v'è di più.

--

**I.3.** La sentenza quivi impugnata – nella parte in cui nega la giurisdizione amministrativa – si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 97 Cost. Tale pronunciamento, infatti, sta esponendo a gravi pregiudizi l'amministrazione appellante e, quindi, indirettamente i cittadini fruitori del servizio: invero, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui venisse confermata anche nel presente giudizio di appello la giurisdizione ordinaria, ci troveremmo di fronte ad una situazione per certi versi singolare, giacché, a seguito della indizione di una procedura concorsuale di mobilità, la P.A. (in specie, la ASL Frosinone) sarebbe teoricamente soggetta a possibili ed ulteriori impugnazioni (ossia, da parte dei soggetti collocati nella graduatoria dal 91-esimo al 402-esimo posto) nei successivi cinque anni (decorrenti in tal caso dal 30.04.2019, data di pubblicazione della graduatoria), ovverosia sino al decorso dell'ordinario termine prescrizione. Tutto ciò, tuttavia, in aperto contrasto con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. che, invece, deve permeare l'attività dell'Amministrazione stessa. Oltretutto trattasi di evidente paradosso, giacché, ove la medesima ASL decidesse di indire un "formale" concorso per il reclutamento di nuovo personale, essa potrebbe sempre contare in una maggiore certezza degli effetti giuridici dei propri atti, in ragione della previsione del più breve termine decadenziale (60 giorni) di impugnazione degli atti stessi innanzi al giudice amministrativo.

--

**I.4.** Del pari, la sentenza quivi gravata merita di essere riformata, giacché non ha colto la differenza sussistente tra procedure idoneative (ove non sussiste alcuna graduatoria) e quelle in senso lato concorsuali (ove, viceversa, tale graduatoria è presente).

Orbene, solo le prime (*id est*, le procedure idoneative), come noto, vengono scrutinate dal giudice ordinario.

Ad ulteriore conferma di ciò, si consideri che nelle procedure interne di reclutamento dei Dirigenti Medici di Secondo Livello (i cc.dd. Primari) la giurisdizione appartiene al giudice

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

ordinario, giacché la Commissione individua semplicemente i soggetti idonei a ricoprire tale ruolo e, di seguito, il procedimento si conclude con una scelta, di carattere squisitamente fiduciario, effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (si v. tra le tante **Cass. Sez. Un., 17.02.2017, n. 4227**). Sicché il Direttore Generale potrà nominare Tizio, piuttosto che Caio o Sempronio e il sindacato dell'autorità giudiziaria – ordinaria – potrà fare riferimento esclusivamente al corretto esercizio del potere, nonché alla eventuale motivazione in concreto adottata.

Tuttavia, un conto è fare riferimento alle procedure idoneative (in cui, come ricordato, non v'è una graduatoria e, quindi, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario) altro è invece il richiamo a quelle più propriamente concorsuali, come l'odierna vicenda: queste ultime, infatti, sono caratterizzate, tra l'altro, da una graduatoria vincolante per l'Amministrazione.

Orbene, facendo una concreta applicazione di tali principi, nel caso in esame la giurisdizione avrebbe potuto essere attribuita al giudice ordinario solamente nell'ipotesi in cui il Direttore Generale dell'ASL Frosinone avesse potuto scegliere ed individuare liberamente (si legga: senza essere vincolato dall'utilizzo della graduatoria) i 90 dipendenti da assumere/trasferire nell'alveo degli oltre 400 aventi diritto/idonei.

Di qui l'evidente difetto di giurisdizione del giudice ordinario per tutte le ragioni indicate.

\*\*\*

**II. SUL MERITO DELLA VICENDA – SULLA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE  
DELLA PROVA ORALE DAL COMPUTO DEL PUNTEGGIO – SULLA  
OMESSA E/O ILLEGITTIMA E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE**

Come *supra* sottolineato, il Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Lisi, con la sentenza n. 78/2021 quivi gravata (sentenza che ricalca il precedente provvedimento emesso dal medesimo giudicante persona fisica in data 16.07.2019, ordinanza quest'ultima poi annullata dal Tribunale in composizione collegiale in data 19.09.2019) ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla Bracaglia, sulla scorta della seguente e, come si vedrà nel prosieguo, non condivisibile motivazione:

- “Ciò chiarito, deve però evidenziarsi che la procedura di mobilità regolata dall'art. 30  
28 D.Lgs. n.165/2001, pur non essendo equiparabile ad un concorso pubblico, per

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. GIULIO LEO  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*quanto in precedenza evidenziato, e pur se non costituisce espressione di poteri pubblicistici, impone comunque all'ente che si avvale della procedura di mobilità la preventiva individuazione dei criteri di scelta oggettivi, finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate. Infatti, l'assenza di regole o l'arbitraria gestione delle disposizioni contrattuali, non consentono al giudice di penetrare nel merito della regola e della concreta valutazione effettuata dal datore, il cui apprezzamento ha un contenuto di discrezionalità incensurabile, ma soltanto se logicamente articolato.*

*In questi limiti, il datore incorre nella violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, in quanto da luogo ad una alterazione del rapporto esterno esistente tra il criterio adottato e la finalità che la selezione si ripromette. Tale principio è tanto più valido se considerato con riferimento al datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto al rispetto, oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici fissato dall'art.97 Cost., dei principi di parità di trattamento nella gestione delle risorse umane previsti dal D. Lgs. n.165/2001 (artt. 7, 35 e 40), e, in particolare, per quanto qui interessa, dall'art.30, dettato per la regolazione della mobilità volontaria dei dipendenti (cfr., in termini, Cass. n.11127 dell'11/06/2004; si veda anche Cass. n.1485 del 27/01/2015: "nell'ambito di una procedura di mobilità di personale, pur di fronte alle difficoltà di gestione della procedura concorsuale derivanti dall'alto numero di concorrenti, ed in mancanza o insufficienza di norme di legge regolamentari, collettive o aziendali, il datore di lavoro pubblico ha l'obbligo di predisporre regole che, nell'osservanza di quanto previsto dal contratto collettivo, pongano i dipendenti in condizioni di parità e non siano manifestamente inadeguate in relazione alla selezione da operare").*

*A ciò si aggiunga che l'art.19, comma 6, CCNL Comparto Sanità – ribadito, in sintonia con l'art.30 del T.U., che la mobilità non comporta la novazione del rapporto di lavoro - così dispone: "al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale*

29

*individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
 pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza". In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione, la norma dispone che: "l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc) o sociali".*

*Dunque, in base alle richiamate disposizioni legali e contrattuali, il trasferimento in mobilità non richiede alcun accertamento circa l'idoneità professionale, ma avviene sulla base dell'istanza dell'interessato, e nel caso siano state presentate più domande rispetto al numero dei posti da ricoprire, la graduazione delle stesse avviene sulla base di elementi oggettivi, quali titoli di servizio e culturali ed esigenze familiari, sicché l'eventuale colloquio non può assumere il valore di prova di idoneità/ammissione alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli sentenza n.5788 del 17.12.2015). In ogni caso, quando tra i criteri di scelta fissati per individuare i soggetti da trasferire sia previsto anche un colloquio conoscitivo non può essere minato il principio secondo cui vanno comunque individuati criteri di scelta oggettivi, idonei ad assicurare la trasparenza delle scelte operate.*

*Orbene, nel caso di specie, i criteri di scelta adottati dalla convenuta con l'impugnato bando non soddisfano i richiamati requisiti e non risultano rispettosi del dettato normativo delle citate disposizioni.*

*Invero, la resistente A.S.L. di Frosinone ha previsto che la Commissione esaminatrice potesse*

*assegnare a ciascun candidato fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: - 60 punti per la prova colloquio, "che si intende superato positivamente se il candidato*

30

*ottiene un punteggio di almeno 36/60. Il colloquio tenderà ad accertare il grado di*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

*email:* [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)

*pec:* [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)

<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*specifica competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire";  
- 40 punti per titoli, così ripartiti: a) fino a un massimo di 20 per i titoli di carriera;  
b) fino a un massimo di 4 per titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli  
richiesti dal bando; c) fino a un massimo di 4 punti per pubblicazioni e titoli  
scientifici; d) fino a un massimo di 8 punti per il curriculum formativo e  
professionale; e) fino a un massimo di 4 punti per situazione familiare o sociale.*

*Ritiene il Giudicante che già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti  
per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti - rispetto il punteggio di 40 punti  
attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della  
carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon  
andamento sanciti dall'art.97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio  
massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), sia  
soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare,  
superi del triplo quello massimo attribuibile alla voce "titoli di carriera", che è il  
criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello  
assegnabile per il colloquio. In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più  
ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un  
minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci. O l'attribuzione alla voce  
"colloquio" di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per  
le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi  
previsti per le altre criteri.*

*A ciò si aggiunga che il bando attribuisce al colloquio una illegittima funzione di  
accertamento idoneativo del candidato che può portare anche alla esclusione del  
concorrente, giacché è previsto che si debba raggiungere un punteggio minimo pari a  
36/60, pena, appunto, l'esclusione dalla procedura. La previsione è oggettivamente in  
contrasto con le delineate caratteristiche della impugnata procedura di mobilità, che  
non è una procedura concorsuale di assunzione. Come già evidenziato, i dipendenti  
esaminati sono già tutti pubblici dipendenti, seppure in servizio in altra*

31

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
 Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
 Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
 AVV. CONCETTA FERRANTE  
 AVV. FRANCESCA GUERRINI  
 AVV. GIULIO LEO  
 AVV. LAVINIA MARZIOLI

*amministrazione, per cui hanno già superato la prova concorsuale di accertamento della idoneità.*

*Si consideri, poi, che la Commissione esaminatrice, nel verbale n.1 del 5.3.2019 (in atti), ha disciplinato analiticamente i criteri di valutazione dei titoli, ma nulla ha chiarito su quelli da usare per la valutazione del colloquio, limitandosi a precisare l'entità del punteggio massimo (60) e minimo (36). Inoltre – come è incontestato tra le parti - ad ogni candidato è stata rivolta una sola domanda, modalità che appare del tutto insufficiente per valutare il candidato. Non è dato comprendere, poi, in che modo siano state valutate le risposte alle domande formulate ai candidati, circostanza che non consente di comprendere come si sia proceduto ad effettuare la valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai concorrenti, ai fini – invocati nel bando per giustificare la previsione del colloquio - della più efficace collocazione dei candidati nei posti che la procedura di mobilità è volta a coprire. Senza considerare che - al fine della considerazione delle specifiche competenze professionali dei candidati - appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, rispetto agli esiti del mero colloquio, oltre tutto limitato ad una sola domanda.*

*In definitiva, le richiamate previsioni del bando dell'impugnata procedura e del relativo regolamento predisposto dalla Commissione esaminatrice si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura comparativa, posto che non sono idonee a salvaguardare la par condicio dei candidati e non danno luogo a procedure obiettive di selezione dei soggetti più idonei, ma comportano scelte non trasparenti, sostanzialmente insindacabili e, come tali, esposte al rischio di arbitri.*

*Esse inoltre, superando il disposto del richiamato art.19 del CCNL Comparto Sanità, hanno di fatto attribuito al colloquio il valore di vera e propria prova concorsuale, attribuendo alla Commissione esaminatrice, uno strumento di ammissione o*

32

*esclusione dei candidati non previsto dalle succitate norme legali e contrattuali. Ciò*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
 00197 – ROMA  
 TEL. (+39) 06/3222241  
 FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
 20121 – MILANO  
 TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
 pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*in contrasto, da un lato, con le basilari esigenze di oggettività e trasparenza tutelate dalla richiamata normativa con lo scopo di scongiurare il rischio di arbitri; dall'altro, con la circostanza che - con procedure quale quella in esame - si opera la copertura di posti equivalenti, cui può accedere personale che ha già superato la procedura concorsuale e dunque è già stato valutato idoneo allo svolgimento delle mansioni corrispondenti allo status giuridico ricoperto" (doc. C, in part. pagg. 21-24, che corrispondono alle parti di sentenza che si intende impugnare).*

Le prefate motivazioni non meritano di essere condivise.

--

**II.1.** Anzitutto, la sentenza emessa dal giudice monocratico e quivi gravata, come sottolineato più volte, si pone in aperto contrasto con la precedente ordinanza del 19.09.2019, con cui il medesimo Tribunale di Frosinone (in tal caso in composizione collegiale) ha statuito che:

- *"nessuna disposizione vieta alla amministrazione ...di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati in una procedura di mobilità".* Ciò perché - continua tale ordinanza - *"mediante la prova colloquio si misurano invece le conoscenze attuali e specifiche nella materia oggetto dell'incarico da espletare"* (ancora **doc. G**).

Orbene, non si comprendono, né vengono riportate le ragioni per cui il giudice frusinate abbia voluto discostarsi da tale precedente e condivisibile pronunciamento.

Del pari, la sentenza emessa dal giudice monocratico frusinate – con riguardo ai profili relativi alla funzione della prova colloquio, alle modalità di attribuzione del relativo punteggio e alla contestazione del valore massimo di 60 punti da attribuire alla medesima prova colloquio – è altresì ampiamente smentita da tutta la giurisprudenza di merito, che pure la ASL Frosinone – facendosi parte diligente – aveva versato in atti in data 18.09.2020 (si v. ancora **doc. F**, in part. **docc. 22-24**).

Sul punto, non è superfluo rilevare, ai fini in esame, che in una vicenda analoga a quella in esame, *id est* procedura di mobilità concernente infermieri (nella specie, *Avviso di mobilità volontaria regionale ed extraregionale per titoli e colloquio per la copertura di n. 45 posti di collaboratore professionale-sanitario, infermiere cat. D, indetto dall'Azienda Ospedaliera*

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*Universitaria Federico II di Napoli con Deliberazione n. 389 del 24 maggio 2017*), tutti i Tribunali aditi hanno confermato la piena legittimità della prova colloquio, nonché la legittimità dell'attribuzione al colloquio medesimo del punteggio finanche di 60 punti (su 100).

E valga il vero:

- i) il **Tribunale di Padova, 19 aprile 2018** (proc. 892/2018), a fronte della richiesta di un ricorrente (nella specie, di un collaboratore professionale-sanitario, infermiere cat. D, dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Padova con contratto a tempo indeterminato, che aveva partecipato al predetto avviso di mobilità) di disapplicare *“la clausola contenuta nell'art. 7 dell'avviso pubblico di mobilità, relativo alle modalità di attribuzione del punteggio e, in particolare, il valore massimo di 60 punti per il colloquio”*, ha avuto modo di statuire quanto segue:
- *“né l'art. 19 del CCNL, né alcuna altra disposizione contrattuale collettiva ovvero normativa esclude che la valutazione comparativa dell'adeguatezza delle qualità professionali dei candidati possa essere fatta anche a mezzo di colloquio, in quanto strumento di misurazione della professionalità di ciascuno;*
  - *per tali ragioni deve escludersi la nullità della clausola del bando che prevede l'espletamento di una prova selettiva orale per contrasto con l'art. 19, comma 5 del CCNL”* (doc. 22);
- ii) il **Tribunale di Avellino, 11 maggio 2018** (n.r.g. 1223/2018), a fronte di una medesima richiesta da parte di altro ricorrente (anch'egli collaboratore professionale sanitario categoria D che aveva partecipato alla prefata procedura di mobilità indetta dall'AOU Policlinico Umberto I), con molta nettezza ha affermato quanto segue:
- “La domanda non può essere accolta: il ricorrente chiede di essere inserito nella graduatoria relativa all'avviso di mobilità esperito dalla P.A. sanitaria resistente previa disapplicazione della Delib. n. 194 del 22 marzo 2018 di approvazione della graduatoria finale dell'avviso, nonché dell'avviso di pubblicazione dei risultati della procedura di mobilità dell'8 marzo 2018, nonché inoltre del verbale*

34

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

*di espletamento della prova colloquio del 7 marzo 2018, ed infine della clausola contenuta nell'art. 7 dell'avviso pubblico di mobilità, relativo alle modalità di attribuzione del punteggio e, in particolare, il valore massimo di 60 punti per il colloquio*"

[...]

*L'art. 19 comma 6 del CCNL impone, dunque, una valutazione comparata e positiva delle candidature.*

[...]

*"né l'art. 19 del CCNL, né alcuna altra disposizione contrattuale collettiva ovvero normativa esclude che la valutazione comparativa dell'adeguatezza delle qualità professionali dei candidati possa essere fatta anche a mezzo di colloquio, in quanto strumento di misurazione della professionalità di ciascuno; per tali ragioni deve escludersi la nullità della clausola del bando che prevede l'espletamento di una prova selettiva orale per contrasto con l'art. 19, comma 6 del CCNL" (doc. 23);*

iii) il **Tribunale di Roma, I Sez. Lavoro, 7 maggio 2018** (n.rg. 10546/2018), a fronte di una analoga richiesta da parte di altra ricorrente (anch'essa collaboratore professionale sanitario categoria D che aveva partecipato alla prefata procedura di mobilità indetta dall'AOU Policlinico Umberto I), di "*disapplicazione... dell'art. 7 dell'avviso per la valutazione del curriculum, dei titoli e della prova colloquio nella parte in cui prevede l'attribuzione di 60 punti per la prova colloquio*", **ha tuttavia respinto il ricorso** (doc. 24).

Tutto ciò avrebbe dovuto condurre all'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso proposto dalla Bracaglia, mentre la sentenza quivi impugnata, in spregio al principio della certezza del diritto, non fa alcun riferimento, neppure generico, ai predetti precedenti giurisprudenziali espressamente indicati dall'Azienda Sanitaria frusinate.

--

**II.2.** La decisione del giudice monocratico frusinate – che di fatto propende per l'inutilità del colloquio, dovendo le selezioni in oggetto essere svolte solamente attraverso l'esame dei titoli

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

(sic!) – merita altresì di essere riformata, giacché costituisce fatto notorio quello secondo cui un qualsivoglia colloquio, anche nell'ambito delle procedure di mobilità, è finalizzato ad accertare:

- i) il grado di conoscenza delle materie che rilevano ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa oggetto della procedura di mobilità;
- ii) la professionalità, in concreto, acquisita;
- iii) la capacità di risoluzione dei problemi.

Nondimeno, il predetto accertamento – da svolgere, va da sé, tramite colloquio – si appalesa necessario, non fosse altro che la professione di infermiere viene svolta con modalità e tempistiche diverse a seconda del diverso luogo in cui viene in concreto esercitata (ospedali; ASL; A.O.; Aziende che gestiscono l'emergenza; strutture medico – assistenziali facenti parte dell'SSN; cliniche private; case di cura; centri di ricovero pubblici e privati; Università e/o enti di ricerca; uffici della P.A. operativi in ambito sanitario; enti, sia del settore pubblico, sia del settore privato, che si occupano dell'organizzazione dei servizi sanitari).

Orbene, anche in tal caso trattasi di profilo che il giudice frusinate ha volutamente omesso di considerare, ancorché ampiamente dedotto dalla ASL (si v. **Doc. F.A.** relativo a memoria del 24.02.2020).

--

**II.3.** La sentenza non merita di essere condivisa neppure ove asserisce che il legislatore non avrebbe imposto alcuna prova selettiva nell'ambito dell'istituto della mobilità: e ciò discenderebbe, secondo il giudice di prime cure, dall'art. 30, comma 1 *bis*, 2 *bis*, 2 *ter*, D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, secondo il Tribunale di Frosinone, "*per le procedure di mobilità afferenti amministrazioni diverse*" rispetto alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Esteri "*non sarebbe prevista neppure la valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio*".

Tale motivazione (che ricalca quanto affermato dal medesimo giudice in data 16.07.2019: ancora **doc. H**) non merita tuttavia di essere condivisa.

Invero, essa si pone in aperto contrasto con quanto successivamente statuito dal Tribunale di Frosinone in composizione collegiale (**doc. G**), secondo cui:

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

- *“è sempre la legge che all'art. 30, comma 2.2., demanda alla contrattazione collettiva il potere di integrare le procedure e i criteri da adottare in seno alle procedure di mobilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed è proprio il contratto collettivo di comparto (CCNL 21.5.2018) che, all'art. 52, conferisce all'Ente il potere-dovere di indicare nel bando di mobilità “procedure e criteri di valutazione” (doc. G, nonché doc. F, in part. doc. 10 relativo al CCNL del 21.5.2018).*

Del resto, nella prefata ordinanza del 19.09.2019, il Tribunale frusinate ha ritenuto legittima la procedura in esame, statuendo, tra le altre cose, che *“nessuna disposizione vieta alla amministrazione ...di inserire la prova colloquio quale strumento per la valutazione comparativa dei candidati”* (ancora doc. G).

--

**II.4.** Nondimeno, non meritano di essere condivise neppure tutte gli ulteriori passaggi motivazionali, con cui il giudice prova a distinguere tra *“procedure di reclutamento”*, *“procedure comparative”*, *“passaggio diretto...con indicazione dei requisiti da possedere”*, onde giungere ad affermare erroneamente che la procedura di mobilità in esame non potrebbe equipararsi a quelle concorsuali.

Ebbene, quanto asserito dalla sentenza quivi impugnata è in realtà ampiamente smentito dalla già citata giurisprudenza delle Sezioni unite della cassazione, secondo cui, nella nozione di *“procedura concorsuale”*, *“devono farsi rientrare tutte le sequenza procedimentali, comunque denominate e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione”* (Cass. civ., Sez. Un. 24.05.2013 n. 12904).

--

**II.5.** Del pari, non si comprende neppure come il periodo *“indicazioni dei requisiti da possedere”* previsto dall'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 possa essere fatto coincidere dal giudice frusinate con la *“valutazione comparativa per soli titoli”*. A dire della originaria ricorrente – alla cui ricostruzione il giudice ha incredibilmente inteso aderire – ciò deriverebbe da una *“stretta interpretazione letterale”* della norma, nel senso che i termini *“requisiti”* e *“titoli”* andrebbero a coincidere.

37

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLIONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Toscana  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

Senza voler scomodare il dizionario, nel caso di specie non persuade il richiamo all'istituto dell'interpretazione letterale (né "estensiva", né "restrittiva"): non può infatti sfuggire che l'interpretazione letterale ricorre quando, a seguito della lettura della norma, si attribuisce a ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione appunto letterale e immediata della norma giuridica.

Ad ulteriore conferma di quanto dedotto, si consideri che non esiste alcuna sentenza, né del giudice ordinario, né di quello amministrativo, che abbia mai messo in dubbio il poterdovere della P.A. di indire una procedura selettiva (completa di colloquio) in seno a una procedura di mobilità, allorché si tratta di mobilità esterna, di rilevanza nazionale, caratterizzata peraltro da una affluenza non indifferente (in specie, oltre 400 partecipanti).

E senza tacere che, come *supra* riferito, nell'ambito delle procedure di mobilità, tutte e 18 le ASL e A.O. presenti nella Regione Lazio (ma il discorso potrebbe essere esteso anche alle Aziende Sanitarie delle altre Regioni) utilizzano i medesimi criteri seguiti dall'Azienda odierna appellante, ossia una previa valutazione di titoli (con l'attribuzione di 40 punti), nonché un successivo colloquio (con cui vengono sempre assegnati finanche 60 punti) (doc. F, in part. doc. 5).

--

II.6. La sentenza quivi impugnata non può essere condivisa neppure ove afferma che i principi di imparzialità e *par condicio* sarebbero stati violati dal momento in cui è stata prevista la prova colloquio.

Neanche tale rilievo (quasi provocatorio) coglie nel segno.

In primo luogo, la previsione del colloquio nell'ambito della procedura in esame non ha nulla a che vedere con il principio di imparzialità: tale ultimo principio implica, secondo l'insegnamento dei costituzionalisti, che la P.A. debba essere equidistante fra diversi fattori (interessi, idee, ecc.); equidistanza che, ragionando in astratto, può essere originata da pari attenzione o da pari indifferenza (cfr. *Corte cost.*, 05/02/1996, n. 28). In questo secondo caso il termine imparzialità viene intercambiato con quello di neutralità, riservato sovente alla figura del funzionario amministrativo.

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

In secondo luogo, il principio di imparzialità – secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre regole (tra la cui la previsione del colloquio) che pongano i dipendenti in condizioni di parità e quindi senza favorire Tizio a discapito di Caio – nel caso di specie è stato ampiamente rispettato: nella più volte ricordata ordinanza del 19.09.2019 si afferma che la ASL Frosinone ha *"assicurato la pubblicità della prova (mediante colloquio in aula aperta) e la casualità delle domande (mediante sorteggio) e dunque la parità di trattamento dei candidati e la imparzialità del proprio operato"* (ancora doc. G).

--

Del pari, la sentenza si rivela altresì contraddittoria.

Invero, il Giudice ha dapprima accertato la legittimità della scelta dell'Amministrazione di inserire la prova orale, come criterio valutativo, vieppiù suggerendo all'ASL Frosinone quali criteri e/o punteggi, a suo dire ragionevoli, avrebbe potuto attribuire alla prova orale (punteggi uguali ai titoli, media ponderata, ecc.), mentre in seguito, contraddicendo sé stesso, ha ordinato alla medesima ASL di riformulare la graduatoria, senza tuttavia fare alcun riferimento a tali punteggi.

--

II.7. Del pari, la sentenza quivi gravata non merita di essere condivisa, ove afferma che la procedura sarebbe illegittima, giacché la Commissione nulla avrebbe detto sui criteri da usare per la valutazione del colloquio. E, inoltre, non si comprenderebbe, sempre secondo il provvedimento quivi gravato, in che modo siano state valutate le risposte alle domande poste ai candidati.

Neanche tali rilievi tuttavia colgono nel segno.

Invero, il regime per lo svolgimento del colloquio differisce rispetto a quello dei titoli. Mentre per i titoli, sulla scorta delle previsioni di cui all'Avviso Pubblico, v'è sempre una definizione anticipata dei criteri e punteggi, altrettanto non è previsto per il colloquio.

E tutto ciò, secondo la giurisprudenza amministrativa, ha una sua logica e fondamento, in quanto la definizione/quantificazione dei titoli costituisce attività "obbligatoria", trattandosi di fase necessaria onde dare riscontro ed effettuare la valutazione dei *curricula* prodotti dai candidati. Diversamente, una siffatta attività (individuazione di eventuali

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

sottocriteri/sottopunteggi) non era (e non è) indispensabile per la prova colloquio, giacché la Commissione, prima di iniziare ad effettuare i colloqui medesimi, ben poteva definire i diversi “pesi” attraverso l'utilizzo di una propria “griglia” di valutazione. Quel che rileva è che si tratta, in ogni caso, di attività facoltativa (non prevista come obbligatoria né dalla normativa generale, né dal bando) di “articolazione” preventiva dei giudizi sulla prova orale, come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza (sul punto tra le tante si v. **TAR Sardegna, Cagliari, 26.06.2019, n. 571**).

In secondo luogo, il **punteggio numerico** espresso dalla Commissione è poi da considerare di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate.

Quando d'anzì evocato trova piena conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'attribuzione di un giudizio di valore non rientra nel campo della discrezionalità amministrativa, bensì in quello della discrezionalità tecnica, nell'ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo a una motivazione, che è invece l'espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa (cfr. **Cons. Stato, sez. IV, 19.02.2007, n. 5468**).

Donde, il voto numerico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale espresso da una commissione di valutazione, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, consente la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e il sindacato sul potere amministrativo esercitato (cfr. **TAR Lazio, Roma, sez. II, 24.05.2017, n. 6171**).

Non è certo un caso che la originaria ricorrente non abbia formulato doglianze in ordine alla propria prova orale (sulla domanda estratta, sulla valutazione della risposta ecc.), limitandosi esclusivamente a dolersi per non essersi posizionata utilmente in graduatoria.

Donde, la sentenza deve essere riformata, giacché anche ultrapetita.

--

40

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

**II.8.** Del pari, la sentenza non merita di essere condivisa, ove asserisce che non sarebbe congruo assegnare ai titoli un punteggio inferiore (40 punti) rispetto a quello previsto per il colloquio (60 punti).

Neanche tale assunto coglie nel segno.

Sul punto basterebbe richiamare l'ordinanza del 19.09.2019 del medesimo Tribunale frusinate che ha ritenuto legittima la procedura in esame, statuendo, tra le altre cose, quanto segue:

- *"le norme di legge e contrattuali richiedono solo la pubblicità del bando e la previa indicazione dei criteri di valutazione"*, mentre *"nulla specificano circa i criteri di selezione utilizzabili (titoli di studio e di carriera, curriculum, anzianità, situazioni familiari e sociali, prova colloquio), né circa il peso prevalente da attribuire ad uno o all'altro criterio"* (doc. G).

Donde, la previsione di un colloquio all'interno della *lex specialis* non appare né illogica né sproporzionata. Del resto, il colloquio è volto, con ogni evidenza, a valutare correttamente e scegliere, tra i tanti partecipanti, i soggetti più competenti a ricoprire i posti vacanti, così perseguendo massimamente l'interesse pubblico.

Nel caso di specie, infatti, la prova colloquio – come la valutazione dei titoli e dei *curricula* – si è svolta attraverso l'applicazione di criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice, che ha stilato un elenco di quesiti volti a verificare le competenze professionali maturate dai candidati, da estrarsi a sorte per ciascuno di essi.

Tutto ciò del resto risulta inequivocabilmente dai verbali delle operazioni della Commissione (doc. F, in part. docc. da 6-9) e, in particolare, dal verbale numero 3 del 27.03.2019, ove si dà espressamente atto che *"la prova viene sostenuta in aula aperta, le domande sono tutte diverse per ogni giorno di prova per cui per motivi quantitativi non sono riportate ma restano agli atti di questo ufficio"* (doc. F, in part. doc. 8).

Sul punto vale inoltre la pena rammentare che la predeterminazione dei quesiti e la loro estrazione a sorte da parte dei candidati rappresentano circostanze idonee a soddisfare il principio di trasparenza della procedura selettiva e della *par condicio* dei concorrenti (cfr. **TAR Basilicata, Potenza 5.10.2011, n. 481**).

41

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

In sintesi, in mancanza di una normativa concorsuale applicabile al caso di specie che prescriva le prove a cui devono essere sottoposti i candidati, la Commissione è chiamata esclusivamente al rispetto della *lex specialis*, senza alcun vincolo in ordine a particolari e ulteriori modalità esecutive per l'accertamento della idoneità dei concorrenti a svolgere compiti e funzioni per cui sono sottoposti a selezione.

Ne discende la piena legittimità e rispondenza alla legge dell'operato della Commissione.

\*\*\*

### **3. SULLA ILLEGITTIMITA' DELL'OBLIGO DI FACERE.**

La sentenza quivi impugnata merita di essere riformata anche nella parte in cui ha imposto all'ASL Frosinone un vero e proprio obbligo di *facere*, ossia ha ordinato di espungere il punteggio attribuito alla prova colloquio dal computo del punteggio complessivo da attribuire ai candidati e, quindi, ha di fatto modificato/riformulato la medesima graduatoria, (*sic!*).

Neppure tale passaggio motivazionale merita di essere condiviso.

Invero, si tratta, con ogni evidenza, di attività e decisioni di esclusiva competenza della P.A., la cui attività è sindacabile dal potere giudiziario nelle sole ipotesi di violazione di legge e/o eccesso di potere.

Da parte propria, la medesima autorità giudiziaria può quindi censurare eventuali profili di illegittimità, nonché decidere per la sospensione degli effetti degli atti impugnati, ma non può pensare di potersi sostituire alla P.A. nell'esercizio di detti poteri.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. deve sottostare a determinate regole "restrittive" del perimetro di operatività del giudice, regole volte con ogni evidenza a garantire il corretto esercizio dei pubblici poteri e così a scongiurare il sostanziale svolgimento di attività amministrativa in sede giurisdizionale, come invece accaduto nell'odierna vicenda.

Del resto, anche la giurisprudenza prevalente si è nel tempo orientata nel senso dell'inammissibilità di un sindacato giurisdizionale di tipo "forte", giacché il compito del giudice, nella valutazione di legittimità del provvedimento amministrativo, consiste esclusivamente nel verificare se tale atto sia espressione di un potere esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce.

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

Se, dunque, la valutazione tecnica diretta a verificare l'esistenza del fatto posta in essere dalla P.A. non è errata, ma solo opinabile, il giudice non può sostenere l'illegittimità del provvedimento, né deve esprimere convincimenti ovvero compiere autonome scelte.

Orbene, nell'odierna vicenda, avendo il giudice effettuato tali scelte, è evidente che ha illegittimamente esercitato, né più né meno, attività amministrativa, in spregio al principio di separazione dei poteri (sul punto cfr. **TAR Lazio, sez. II, 24.05.2017, n. 6171**).

Pertanto, si confida anche nell'accoglimento del presente motivo di appello.

\* \* \* \* \*

Per tutto quanto di seguito esposto, la ASL Azienda Sanitaria Locale Frosinone, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, formula

#### APPELLO

e chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione lavoro, previa fissazione, da parte dell'Ill.mo sig. Presidente, di udienza per la discussione del presente ricorso, voglia, in riforma della sentenza n. 78/2021 pronunciata *inter partes* dal Tribunale Ordinario di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro in data 31.03.2021, nonché, ove occorrer possa, in riforma dell'ordinanza del 02.10.2020 (in ordine alla quale la ASL ha già formulato riserva di appello *ex art. 340 c.p.c.* in data 20.12.2020) accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

In accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza in epigrafe e, per l'effetto:

- **"in via pregiudiziale: accogliere il primo motivo d'appello e, pertanto, riformare la sentenza in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;**
- **nel merito: accogliere il secondo e il terzo motivo d'appello per tutte le ragioni indicate;**
- **in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".**

In via istruttoria si deposita la seguente documentazione:

A) Delibera di conferimento incarico n. 323 del 27.04.2021;

43

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pcc: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

- B) Graduatoria contenente l'elenco dei 402 partecipanti alla procedura di mobilità, con l'indicazione specifica dei predetti 361 soggetti che non hanno inteso costituirsi nel giudizio di primo grado;
- C) Sentenza impugnata - Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, Dott. Massimi Lisi, depositata in data 31.03.2021, n. 78 e non notificata con cui, a definizione del procedimento recante n.r.g. 2817/2019, è stato accolto il ricorso promosso dalla Sig.ra Manuela Bracaglia;
- D) Ordinanza istruttoria emessa dal medesimo Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Dott. Massimo Lisi in data 02.10.2021;
- E) Comunicazione PEC del 02.10.2021 contenente ordinanza istruttoria del 02.10.2020;
- F) Fascicolo di parte di primo grado contenente:
- a) Memoria di costituzione del 24.02.2020, contenente:
    - 1) delibera di conferimento incarico n. 172 del 11 febbraio 2020;
    - 2) Tribunale Frosinone, Sez Lavoro, ordinanza n. 7252 del 16/07/2019;
    - 3) Tribunale Frosinone, Sez. Lavoro, ord. 19/09/2019 di revoca dell'ord. del 16.07.2019;
    - 4) Elenco *master* di 1° e 2° livello in materie infermieristiche;
    - 5) Elenco bandi avvisi mobilità nazionale infermieri prevedenti selezione per titoli e colloquio;
    - 6) verbale Commissione n. 1 del 05.03.2019;
    - 7) verbale Commissione n. 2 del 15.03.2019;
    - 8) verbale Commissione n. 3 del 27.03.2019;
    - 9) verbale Commissione n. 4 del 24.04.2019 con allegata graduatoria finale;
    - 10) CCNL Comparto Sanità 21.5.2018;
  - b) Memoria ASL del 26.06.2020, contenente:
    - 11) Elenco soggetti dai cui contratti è stata espunta clausola ex art. 5;
    - 12) Telegramma ASL del 25.05.2020;
    - 13) Ulteriore telegramma ASL;
  - c) Nota di deposito del 06.07.2020, contenente:

44

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

- 14) *file.eml* della ricevuta di accettazione del 06/07/2020, ore 08:37, inviata dall'indirizzo  
posta-certificata@legalmail.it all'indirizzo pec  
valeriotallini@ordineavvocatiroma.org, relativa al messaggio di posta elettronica  
certificata inviato in data 07/07/2020, ore 08:37, dall'indirizzo pec  
valeriotallini@ordineavvocatiroma.org agli indirizzi pec

[avv.giorgioverrecchia@pec.it](mailto:avv.giorgioverrecchia@pec.it); [avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it);  
[studiolegaletomasso@pec.avvodicassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvodicassino.it); [avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it);  
[studiosalera@pec.avvodicassino.it](mailto:studiosalera@pec.avvodicassino.it); [giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org](mailto:giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org)  
[avv.massimopizzarda@pec.it](mailto:avv.massimopizzarda@pec.it)

- 15) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
sig.ri BALDASSARRE ANTONIO CLAUDIO, CANDELAESI ELISA,  
CARRAFELLI SABRINA, CIRIACI PIETRO, FAVA MARCO, GABRIELE  
TIZIANA, GERMANI LOREDANA, LOMBARDI DAMIANO, LOMBARDI  
GIANLUCA, PONDRI MARIA LAURA, RUSSO LAURA, SANTUCCI  
VALENTINA, TRAMAZZO ANDREA, VERTULLO DANILO all'indirizzo  
[giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org](mailto:giusepperuffini@ordineavvocatiroma.org);

- 16) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica alla  
Sig.ra Bracaglia Manuela all'indirizzo [studiolegaletomasso@pec.avvodicassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvodicassino.it);

- 17) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
Sig.ri Tiberia Umberto, Malizia Giovanni, Palombi Onorina all'indirizzo  
[avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvitalico.perlini@pecavvocatifrosinone.it);

- 18) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
Sig.ri Del Duca Fabio, Quaranta Federica, Cardillo Franco all'indirizzo  
[avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvpietro.piroli@pecavvocatifrosinone.it);

- 19) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
Sig.ri Del Duca Fabio, Quaranta Federica, Cardillo Franco all'indirizzo  
[avv.massimopizzarda@pec.it](mailto:avv.massimopizzarda@pec.it);

- 20) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
45 Sig.ri De Cicco Esterina, Venditti Giada all'indirizzo [avv.giorgioverrecchia@pec.it](mailto:avv.giorgioverrecchia@pec.it);

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005



AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

21) *file.eml* della ricevuta di avvenuta consegna notificato con modalità telematica ai  
Sig.ri Bublava Beata, Carnevale Armando, D'Aniello Martina, De Camillis Piera, De  
Maio Gianluca, Della Valle Fabio, Di Lorenzo Giovanna, Di Sarra Luca, Farina  
Ilenia, Lucciola Fabio, Lucciola Giulio, Maddalena Annamaria, Ranaldi Federica,  
Sacco Antonio, Sugamosto Francesca, Venditti Desirè, Zagordi Francesca  
all'indirizzo [studiosalera@pec.avvocatocassino.it](mailto:studiosalera@pec.avvocatocassino.it).

d) Note autorizzate del 18.09.2020, comprensive di:

22) Tribunale di Padova, 19.04.2018, nrg 892/2018;

23) Tribunale Avellino, 11.05.2018, nrg 1123/2018;

24) Tribunale di Roma, 07.05.2018, nrg 10546/2018;

e) Adempimento istruttorio del 28.10.2020, contenente:

25) nota prot. ASL FR n. 90141/2020 contenente i successivi documenti 25 bis e 25 ter;

25 bis) elenco dipendenti passati alle dipendenze della ASL Frosinone;

25 ter) proposta di graduatoria contenente il solo punteggio attribuito ai titoli.

f) Note autorizzate del 20.12.2020;

g) Repliche autorizzate del 15.01.2021;

h) Note di trattazione scritta del 19.01.2021.

G) Tribunale Frosinone, Sez. Lav., ordinanza del 19.09.2019 emessa in sede di reclamo;

H) Tribunale Frosinone, Sez. Lav., dott. Massimo Lisi, ord. 16.07.2019 emessa ex art.  
700 c.p.c.

Si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato, donde è dovuto  
un contributo unificato pari ad € 388,50.

Con ossequio.

Roma, 30 settembre 2021

Avv. Prof. Valerio Tallini

46

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 - ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 - MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>  
C.F. TLLVLR82A25D810C - Partita IVA: 10542311005





AVV. PROF. VALERIO TALLINI  
Docente a contratto di *Diritto Amministrativo* - Università della Tuscia  
Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori

AVV. FABRIZIA AURELI  
AVV. CONCETTA FERRANTE  
AVV. FRANCESCA GUERRINI  
AVV. GIULIO LEO  
AVV. LAVINIA MARZIOLI

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. E, IN  
SUBORDINE, DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI  
PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.**

Il sottoscritto difensore della ASL Frosinone

**PREMESSO CHE**

- 1) La sentenza impugnata è stata resa all'esito di un giudizio nel quale si sono costituiti solamente 41 dei 402 partecipanti alla procedura di mobilità;
- 2) La notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello deve essere tuttavia notificata anche alle altre parti rimaste contumaci, nella specie 361 soggetti, parti tutte chiaramente identificabili attraverso la graduatoria quivi allegata (**doc. B**);

**RILEVATO CHE**

- 3) anche nel giudizio di primo grado il Tribunale di Frosinone ha autorizzato *ex art. 151 c.p.c.* la notifica del ricorso introduttivo mediante notifica con pubblicazione sul sito internet istituzionale [www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it), afferente all'ASL Frosinone, odierna appellante;

**FA ISTANZA**

affinché codesto Ill.mo Presidente, voglia autorizzare

IN VIA PRINCIPALE: la notificazione del presente ricorso in appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti diversi dalle parti costituite in primo grado e tuttavia inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. Frosinone n. 1010 del 16.05.2019, a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ASL Frosinone, [www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it);

IN SUBORDINE: la notificazione del presente appello e del conseguente decreto di fissazione di udienza a tutti i soggetti diversi dalle parti costituite in primo grado e tuttavia inseriti nell'elenco di 402 nominativi riportati nella delibera A.S.L. di Frosinone n. 1010 del 16/5/2019, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami.

Con ossequio.

Roma, 30 settembre 2021

Avv. Prof. Valerio Tallini

47

VIA LUIGI LUCIANI, 1  
00197 – ROMA  
TEL. (+39) 06/3222241  
FAX (+39) 06/3222524

VIA MONTENAPOLEONE, 8  
20121 – MILANO  
TEL. (+39) 02/94753593

email: [valeriotallini@yahoo.it](mailto:valeriotallini@yahoo.it)  
pec: [valeriotallini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valeriotallini@ordineavvocatiroma.org)  
<http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/>

C.F. TLLVLR82A25D810C – Partita IVA: 10542311005





ausl\_fr (AFF\_GEN)  
Prot.N. 00024994 - 14/11/2022 14:41:59 - INTERNO  
3-2022-24994  
sha-256: 13d7e125826a842aa6ef3cff93f3523360b9ba6419f2d9404250fb46169f1ac





R.G.: 3008/2021

Cron.

**Corte D'Appello di Roma**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **BOERI GIOVANNI**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno *12/4/63* ore *10.30*  
Presso: Corte D'Appello di Roma  
Sezione/Collegio: 03 - COLLEGIO III

c/o Corte D'Appello di Roma Via R. Romel angolo Via A. Varisco

Si comunichi alla difesa appellante *si entro le 15 ore del 15/10/21*  
*c.p.c. nella forma richiesta.*

05/10/2021

Roma

*9/10/64*

Il Presidente

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma, il *6 OTT 2021*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Baldanza*





ausl\_fr (AFF\_GEN)  
Prot.N. 00024994 - 14/11/2022 14:41:59 - INTERNO  
3-2022-24994  
sha-256: 13d7e125826a842aa6ef3cff93f3523360b9ba6419f2d9404250fb46169f1ac



RG n. 3008/2021

Firmato Da: NETTIS VITO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7a74fddad7175181efc67c7944da37 - Firmato Da: BOERI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4c63ae53cab748441f15db33611033213

## Composta dai magistrati

Presidente

## Consigliere

Consigliere relatore

vista la concreta situazione del ruolo del Collegio intero e, in particolare, del relatore cons. dott. Boeri che per ciascuna udienza ha già fissate numerose cause nel 2021 e nel 2022 sino a tutto il mese di novembre; considerata la natura e complessità della causa di cui si chiede l'anticipazione;

ritenuto di dover assicurare un effettivo ed utile svolgimento dei lavori della camera di consiglio;

ritenuto che pertanto la anticipazione della udienza non può essere fissata a data anteriore a quella del 14.12.2022 ;

rilevato altresì che gli appellanti nelle suddette causa hanno chiesto l'autorizzazione alla notifica dei ricorsi e dei decreti di fissazione nei confronti delle numerose parti non costituite in primo grado ex art. 151 cpc a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone [www.asl.fr.it](http://www.asl.fr.it);

P.O.M.

anticipa altresì alla suddetta data la trattazione delle cause n. ri 2904/2021, 2951/2019, 2974/2021 e 2995/2021;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a tutti gli appellanti delle cause nominate;

fa carico alle suddette parti appellanti di notificare al più presto il presente decreto alle parti appellate;

Roma li 6.12.2021

## Il Presidente



Prot.N. 00024994 - 14/11/2022 14:41:59 - INTERNO

3-2022-24994

```
sha-256: 13d7e125826a842aa6ef3cfff93f3523360b9ba6419f2d9404250fb46169f1ac
```



ausl\_fr (AFF\_GEN)  
Prot.N. 00024994 - 14/11/2022 14:41:59 - INTERNO  
3-2022-24994  
sha-256: 13d7e125826a842aa6ef3cff93f3523360b9ba6419f2d9404250fb46169f1ac